Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 giugno 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1984.

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, terzo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, del tasso agevolato annuo d'interesse da praticare sulle anticipazioni previste dalla norma medesima.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13-*bis*, primo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il quale prevede che per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 47 dello stesso testo unico, riguardanti la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75% della spesa ammissibile;

Visto il terzo comma dell'art. 13-*bis* citato il quale prevede che ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del predetto articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura ed i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il quarto comma del predetto art. 13-*bis* il quale stabilisce che per consentire l'applicazione del tasso d'interesse sulle anticipazioni previste dal terzo comma dello stesso articolo, la Cassa provvede con gli stessi criteri indicati dal terzo comma dell'art. 13 della medesima legge n. 125;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1976 debitamente registrato alla Corte dei conti con il quale è stato determinato, ai sensi delle surriferite disposizioni legislative, nella misura del 2,50% annuo il tasso agevolato d'interesse sulle anticipazioni sui contributi in conto capitale previste dal terzo comma dell'art. 13-*bis* della legge 23 aprile 1975, n. 125;

Considerato che per effetto dei mutamenti intervenuti nella situazione del mercato monetario e finanziario, si rende necessario modificare la misura del tasso d'interesse stabilito per le operazioni surricordate con il predetto decreto ministeriale del 1976;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-*bis*, terzo comma, della legge 23 aprile 1975, n. 125, così come modificato dall'art. 161 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il tasso agevolato annuo di interesse sulle anticipazioni ivi previste è determinato nella misura massima del 4% annuo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE VITO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 259

(3014)

DECRETO 19 maggio 1984.

Revisione del sistema di calcolo del tasso d'interesse dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile attualmente in circolazione, dopo la modifica del sistema d'asta dei buoni ordinari del Tesoro semestrali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, fra l'altro, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro con cedola d'interesse anche variabile;

Visti i decreti ministeriali di cui all'unito elenco, facente parte integrante del presente decreto, con cui si è provveduto, in forza delle disposizioni legislative sopra cennate, ad emettere certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, ed, in particolare, l'art. 2 dei provvedimenti medesimi, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima vengano determinati maggiorando la media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei due mesi indicati nei provvedimenti medesimi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state stabilite le modalità

di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro relativi alle emissioni da effettuarsi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e 15 del citato decreto del 30 dicembre 1983, ove si prevede che l'assegnazione dei BOT può essere effettuata o al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota, ovvero al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta; nonché il quarto comma dell'art. 18, il quale stabilisce che il Ministero del tesoro pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale*, per ciascuna emissione, il prezzo medio d'asta comprensivo dell'eventuale maggiorazione indicata nel relativo decreto, qualora l'assegnazione venga effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, occorre stabilire le modalità di calcolo del tasso d'interesse semestrale riguardante le cedole di futura determinazione dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile attualmente in circolazione, emessi dal 16 dicembre 1981 (CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1982) al 18 aprile 1984 (CCT quadriennali e settennali con godimento 1° maggio 1984), da applicare nell'eventualità che l'assegnazione dei BOT venga effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta;

Decreta:

Il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, occorrente per la determinazione (secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 dei provvedimenti con cui è stata disposta l'emissione di certificati di credito del Tesoro a cedola variabile) del corrispondente tasso semestrale di rendimento, è pari, per ciascuna delle emissioni dei CCT di cui all'unito elenco, o al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota, ove l'assegnazione dei buoni stessi sia effettuata a tale prezzo; ovvero al prezzo medio d'asta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, senza tener conto dell'eventuale maggiorazione che risulti indicata nel decreto d'emissione dei BOT a sei mesi, ove l'assegnazione stessa sia effettuata al prezzo offerto all'asta da ciascun partecipante.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1984
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 116

ALLEGATO

Numero d'ordine	Numero del decreto di emissione	Data del decreto di emissione	Registrazione alla Corte dei conti	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*	Decorrenza e durata dei CCT
1	263384/66-AU-6	16-12-1981	17-12-1981 - reg. 29 Tesoro - foglio n. 218	n. 348 del 19-12-1981	1- 1-1982 - quadriennali
2	763/66-AU-9	20- 2-1982	20-2-1982 - reg. 8 Tesoro - foglio n. 17	n. 52 del 23- 2-1982	1- 3-1982 - quadriennali
3	2731/66-AU-11	20- 4-1982	20-4-1982 - reg. 113 Tesoro - foglio n. 228	n. 110 del 22- 4-1982	1- 5-1982 - quadriennali
4	3533/66-AU-13	20- 5-1982	21-5-1982 - reg. 16 Tesoro - foglio n. 103	n. 142 del 26- 5-1982	1- 6-1982 - quadriennali
5	4460/66-AU-15	19- 6-1982	22-6-1982 - reg. 19 Tesoro - foglio n. 214	n. 174 del 26- 6-1982	1- 7-1982 - quadriennali
6	5286/66-AU-17	19- 7-1982	20-7-1982 - reg. 21 Tesoro - foglio n. 34	n. 201 del 23- 7-1982	1- 8-1982 - quadriennali
7	6033/66-AU-19	18- 8-1982	19-8-1982 - reg. 24 Tesoro - foglio n. 283	n. 231 del 23- 8-1982	1- 9-1982 - quadriennali
8	7007/66-AU-21	18- 9-1982	18-9-1982 - reg. 26 Tesoro - foglio n. 77	n. 261 del 22- 9-1982	1-10-1982 - quadriennali
9	7819/66-AU-23	22-10-1982	22-10-1982 - reg. 29 Tesoro - foglio n. 364	n. 294 del 25-10-1982	1-11-1982 - quadriennali
10	9059/66-AU-26	23-11-1982	24-11-1982 - reg. 33 Tesoro - foglio n. 330	n. 326 del 26-11-1982	1-12-1982 - quadriennali
11	9676/66-AU-27	16-12-1982	17-12-1982 - reg. 38 Tesoro - foglio n. 1	n. 350 del 22-12-1982	1- 1-1983 - biennali
12	9677/66-AU-28	16-12-1982	17-12-1982 - reg. 38 Tesoro - foglio n. 2	n. 350 del 22-12-1982	1- 1-1983 - quadriennali
13	705506/66-AU-29	25- 1-1983	28-1-1983 - reg. 6 Tesoro - foglio n. 234	n. 29 del 31- 1-1983	1- 2-1983 - biennali
14	705507/66-AU-30	25- 1-1983	28-1-1983 - reg. 6 Tesoro - foglio n. 235	n. 29 del 31- 1-1983	1- 2-1983 - quadriennali
15	706802/66-AU-31	23- 2-1983	24-2-1983 - reg. 11 Tesoro - foglio n. 116	n. 58 del 1°- 3-1983	1- 3-1983 - biennali

Numero d'ordine	Numero del decreto di emissione	Data del decreto di emissione	Registrazione alla Corte dei conti	Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*	Decorrenza e durata dei CCT
16	706803/66-AU-32	23- 2-1983	24-2-1983 - reg. 11 Tesoro - foglio n. 117	n. 58 del 1°- 3-1983	1- 3-1983 - quadriennali
17	708080/66-AU-33	23- 3-1983	25-3-1983 - reg. 15 Tesoro - foglio n. 117	n. 87 del 30- 3-1983	1- 4 1983 - biennali
18	708081/66-AU-34	23- 3-1983	25-3-1983 - reg. 15 Tesoro - foglio n. 118	n. 87 del 30- 3-1983	1- 4-1983 - quadriennali
19	709236/66-AU-35	22- 4-1983	26-4-1983 - reg. 19 Tesoro - foglio n. 91	n. 117 del 30- 4-1983	1- 5-1983 - biennali
20	709237/66-AU-36	22- 4-1983	26-4-1983 - reg. 19 Tesoro - foglio n. 92	n. 117 del 30- 4-1983	1- 5-1983 - quadriennali
21	710309/66-AU-37	19- 5-1983	20-5-1983 - reg. 23 Tesoro - foglio n. 76	n. 144 del 27- 5-1983	1- 6-1983 - biennali
22	710310/66-AU-38	19- 5-1983	20-5-1983 - reg. 23 Tesoro - foglio n. 77	n. 144 del 27- 5-1983	1- 6-1983 - quadriennali
23	711506/66-AU-39	18- 6-1983	21-6-1983 - reg. 31 Tesoro - foglio n. 212	n. 173 del 25- 6-1983	1- 7-1983 - triennali
24	711507/66-AU-40	18- 6-1983	21-6-1983 - reg. 31 Tesoro - foglio n. 213	n. 173 del 25- 6-1983	1- 7-1983 - quinquennali
25	712685/66-AU-41	15- 7-1983	18-7-1983 - reg. 37 Tesoro - foglio n. 75	n. 201 del 23- 7-1983	1- 8-1983 - triennali
26	712686/66-AU-42	15- 7-1983	18-7-1983 - reg. 37 Tesoro - foglio n. 76	n. 201 del 23- 7-1983	1- 8-1983 - quinquennali
27	712758/66-AU-43	28- 7-1983	1-8-1983 - reg. 39 Tesoro - foglio n. 53	n. 216 dell'8- 8-1983	1- 8-1983 - quinquennali - emessi per l'ENI
28	712759/66-AU-44	28- 7-1983	1-8-1983 - reg. 39 Tesoro - foglio n. 54	n. 216 dell'8- 8-1983	1- 8-1983 - quinquennali - emessi per l'EFIM
29	713267/66-AU-46	12- 8-1983	16-8-1983 - reg. 40 Tesoro - foglio n. 2	n. 226 del 18- 8-1983	1- 9-1983 - triennali
30	713266/66-AU-47	12- 8-1983	16-8-1983 - reg. 40 Tesoro - foglio n. 3	n. 226 del 18- 8-1983	1- 9-1983 - quinquennali
31	713934/66-AU-48	17- 9-1983	19-9-1983 - reg. 41 Tesoro - foglio n. 71	n. 261 del 22- 9-1983	1-10-1983 - triennali
32	713935/66-AU-49	17- 9-1983	19-9-1983 - reg. 41 Tesoro - foglio n. 72	n. 261 del 22- 9-1983	1-10-1983 - quinquennali
33	715021/66-AU-51	21-10-1983	24-10-1983 - reg. 44 Tesoro - foglio n. 271	n. 298 del 29-10-1983	1-11-1983 - quadriennali
34	715022/66-AU-52	21-10-1983	24-10-1983 - reg. 44 Tesoro - foglio n. 272	n. 298 del 29-10-1983	1-11-1983 - settennali
35	716151/66-AU-53	16-11-1983	18-11-1983 - reg. 47 Tesoro - foglio n. 112	n. 321 del 23-11-1983	1-12-1983 - quadriennali
36	716152/66-AU-54	16-11-1983	18-11-1983 - reg. 47 Tesoro - foglio n. 113	n. 321 del 23-11-1983	1-12-1983 - settennali
37	717251/66-AU-55	16-12-1983	20-12-1983 - reg. 50 Tesoro - foglio n. 345	n. 354 del 28-12-1983	1- 1-1984 - quadriennali
38	717252/66-AU-56	16-12-1983	20-12-1983 - reg. 50 Tesoro - foglio n. 346	n. 354 del 28-12-1983	1- 1-1984 - settennali
39	205645/66-AU-57	19- 1-1984	21-1-1984 - reg. 3 Tesoro - foglio n. 301	n. 26 del 26- 1-1984	1- 2-1984 - quadriennali
40	205646/66-AU-58	19- 1-1984	21-1-1984 - reg. 3 Tesoro - foglio n. 302	n. 26 del 26- 1-1984	1- 2-1984 - settennali
41	206828/66-AU-59	18- 2-1984	21-2-1984 - reg. 8 Tesoro - foglio n. 93	n. 56 del 25- 2-1984	1- 3-1984 - quadriennali
42	206829/66-AU-60	18- 2-1984	21-2-1984 - reg. 8 Tesoro - foglio n. 94	n. 56 del 25- 2-1984	1- 3-1984 - settennali
43	208023/66-AU-61	21- 3-1984	23-3-1984 - reg. 12 Tesoro - foglio n. 309	n. 87 del 28- 3-1984	1- 4-1984 - quadriennali
44	208024/66-AU-62	21- 3-1984	23-3-1984 - reg. 12 Tesoro - foglio n. 310	n. 87 del 28- 3-1984	1- 4-1984 - settennali
45	208930/66-AU-63	18- 4-1984	19-4-1984 - reg. 16 Tesoro - foglio n. 32	n. 117 del 28- 4-1984	1- 5-1984 - quadriennali
46	208931/66-AU-64	18- 4-1984	19-4-1984 - reg. 16 Tesoro - foglio n. 33	n. 117 del 28- 4-1984	1- 5-1984 - settennali

(2934)

DECRETO 25 maggio 1984.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 21 dicembre 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, elevati a L. 6.250 miliardi con successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6, del 6 gennaio 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D. P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza 1° gennaio 1986; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 16% - di scadenza 1° gennaio 1986 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - decreti ministeriali 16 e 28 dicembre 1983 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna, numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° luglio 1984 a quella 1° gennaio 1986; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 16% - di scadenza 1° gennaio 1986 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - decreti ministeriali 16 e 28 dicembre 1983 ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal ...... a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. ...... (4ª Serie) ». Al centro del titolo, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 16% » corrispondente al tasso di interesse annuo dei Buoni in questione. A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, ha cornice e fondino uguali al prospetto

del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 16% - di scadenza 1° gennaio 1986 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° gennaio 1986. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1984, a quello n. 4, di scadenza 1° gennaio 1986.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 16% - di scadenza 1° gennaio 1986 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° luglio 1984 al 1° gennaio 1986) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righe, la leggenda: « Leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 26 aprile 1983, n. 130 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreti ministeriali 16 e 28 dicembre 1983 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 16% » e « di scadenza 1° gennaio 1986 ». Sul prospetto di ciascun tagliando, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la leggenda « 16% » tasso di interesse dei buoni in questione.

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986 e da un foglio contenente i compartimenti riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interesse.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il roveseio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ..... » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza 1° gennaio 1986 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due per ogni colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° luglio 1984 a quello 1° gennaio 1986. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del - Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio - e dal 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di - esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato:

« La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di.........» è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a..........» (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) » con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di...........» è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a................» (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate: conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di..........» è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . .» è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza 1° gennaio 1986, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1984
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 338

(3000)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **209**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di 1/2 di titoli BOT e titoli azionari per un valore complessivo di L. 102.460.960 quota ½ = L. 51.230.480, disposto dalla sig.ra Gariboldi Giuseppina a favore dei mutilatini di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione medesima, con testamento olografo 29 dicembre 1980, pubblicato in data 28 maggio 1981, numero 33378/4776 di repertorio,. a rogito dott. Sergio Bareghi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 17 giugno 1981 al n. 416423.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1984
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 345

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Apice.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2767, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Apice è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.042.229 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 15.562.000 iscritto a ruolo a nome della « Sic Scoop S.r.l. ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2384)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Masio.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2679, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Masio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.418.044 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 39.476.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Dondo Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2385)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Baiano.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2732, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Baiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 48.621.973 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 50.669.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Vepi sud.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2386)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Piero a Sieve.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2749, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Piero a Sieve è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.223.427 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 32.891.000 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Galvano Mugello di Prussi Marta e Ballini Piero.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Firenze darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2387)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Onofrio.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984, n. 14/2993, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Onofrio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 261.040.950 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 283.741.249 iscritto a ruolo a nome dei signori Iannello Vincenzo, Baldo Francesco e Baldo Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2388)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Serino.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984, n. 14/2992, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Serino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 97.459.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 103.680.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Sipel.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Gioielli Barbato S.n.c. di Ciro Barbato e C., in Napoli, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima non ha mai posseduto i relativi punzoni.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bertoli Paolo, in Vicenza, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati. Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima ha dichiarato nei modi di legge che tre punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Napoli:

« 279-NA »: Ruotolo Benito, in Torre del Greco;

« 389-NA »: Mazza Liborio, in Torre del Greco.

Provincia di Torino:

« 271-TO »: Maccario Piera, in Torino.

Provincia di Udine:

« 14-UD »: Giovanni Macchia, in Pasian di Prato;

« 16-UD »: Chiavini Gino, in Udine;

« 33-UD »: Celotti Rodolfo, in Buia.

Provincia di Vicenza:

« 656-VI »: Schenato Giovanni & C. S.d.f., in Trissino;

« 1042-VI »: CA-TRI Italiana S.p.a., in Creazzo;

« 1094-VI »: TOM di Orlandini Graziano, in Monticello Conte Otto;

« 1201-VI »: Lilac S.r.l., in Vicenza.

(2699)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) *Elenco n. 6*

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1013 mod. 25 *A*. — Data: 13 agosto 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Pellegrini M. Grazia, nata a Roma il 20 gennaio 1931. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 2.325.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2580)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi sanitari contenenti principi attivi ammessi per la prima volta in Italia
(articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441)

Sostanza attiva: BENALAXYL

Classe tossicologica: III/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Vite	7 giorni	0,5
Pomodoro	7 giorni	0,5
Cipolla	7 giorni	0,5
Peperone	7 giorni	0,5
Melone	7 giorni	0,5
Patata	7 giorni	0,05
Soya	28 giorni	0,1
Girasole (concia semi)	—	0,1
Fragola (trattamento del terreno prima del trapianto)	—	0,1
Piante ornamentali e floreali	—	—
Semenzai (trattamento del terreno prima della semina)	—	—
Tabacco	28 giorni	2

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA FARMOPLANT S.p.a., Foro Bonaparte, 31, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione N.	Registrazione Data	Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Galben M 8-65 *Blu*	5759	2-2-1984	III	Benalaxyl puro g 8 Mancozeb puro g 65	Farmoplant (Massa); Chemia S. Agostino (Ferrara); Diachem (Albano S. Alessandro (Bergamo); STI Solfotecnica italiana Albano S. Alessandro (Bergamo) e Cotignola (Ravenna), via S. Francesco;	vite pomodoro rosa	2 2 2	28 28 28
Galben F 8-50 *Blu*	5757	2-2-1984	III	Benalaxyl puro g 8 Folpet puro g 50	Farmoplant, Massa; Chemia, S. Agostino (Ferrara); Sti-Solfotecnica italiana, Albano S. Alessandro (Bergamo), e Cotignola (Ravenna), via S. Francesco	vite pomodoro patata cipolla piante ornamentali e da fiori	15 15 15 15 —	40 10 10 10 —
Galben R 4-33 *Blu*	5758	2-2-1984	III	Benalaxyl puro g 4 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g 33	Farmoplant, Massa; Chemia S. Agostino (Ferrara); Sti-Solfotecnica italiana, Albano S. Alessandro (Bergamo) e Cotignola (Ravenna) via S. Francesco	vite pomodoro patata cipolla piante ornamentali e da fiori	20 (di Cu) 20 (di Cu) 20 (di Cu) 20 —	20 20 20 20 —

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Galben M 8-65	5756	2- 2-1984	III	Benalaxyl puro g 8 Mancozeb puro g 65	Farmoplant, Massa; Chemia, S. Agostino (Ferrara); Sti - Solfotecnica italiana, Albano S. Alessandro (Bergamo) e Cotignola (Ravenna), via S. Francesco	vite tabacco pomodoro rosa	2 2 2 —	28 28 28 —

Sostanza attiva: CIPERMETRINA

Classe tossicologica: II/a

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Fragola	7 giorni	1
Fagiolino	7 giorni	1
Pisello	3 giorni	1
Arance	14 giorni	1
Limoni	14 giorni	1
Pesche	14 giorni	1
Ciliege	14 giorni	1
Pere	14 giorni	1
Cavolo	14 giorni	1
Cavolo verza	14 giorni	1
Cipolla	14 giorni	1
Patata	14 giorni	1
Uva	28 giorni	1
Mais	28 giorni	1
Frumento	28 giorni	1
Pomodoro	21 giorni	1
Barbabietola da zucchero	21 giorni	1
Garofano	—	—
Pioppo	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SHELL ITALIA S.p.a., Via Londonio, 2, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Ripcord	5714	12- 1-1984	III	Cipermetrina puro g 10,0 (contiene xilolo)	Shell, Milano Musocco (Milano) Sariaf, Faenza (Ravenna); Diachem, Albano S. Alessandro (Bergamo); Shell, Pernis (Olanda)	pesco pero vite limone, arancio patata cipolla cavolo garofano pioppo frumento mais barb. da zucch.	1 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 1	14 14 28 14 14 14 14 — — 28 28 21

Sostanza attiva: FLUCITRINATE

Classe tossicologica: II/a

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Melo	14 giorni	1
Pero	14 giorni	1
Pesco	14 giorni	1
Vite	14 giorni	1
Peperoni	7 giorni	1
Pomodori	7 giorni	1
Floreali e ornamentali in pieno campo e anche in serra	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA CYANAMID ITALIA S.p.a., Zona Industriale XV Strada, CATANIA

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Cyboli 10-E	5746	27- 1-1984	III	Flucitrinate puro g 10	Cyanamid, Catania	melo pero pesco vite peperoni, pomodori piante ornamentali e floreali	1 1 1 1 1 —	14 14 14 14 7 —

Sostanza attiva: FURALAXYL

Classe tossicologica: III/T

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Piante ornamentali e floreali nonchè trattamento del terreno destinato a ornamentali e fiori	—	—

IMPRESA CIBA GEYGY S.p.a., S.S. 233, km 20,5, ORIGGIO (VA)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Fongarid 25 WP	5560	16-12-1983	III	Furalaxyl puro g 25	Cifa, Caravaggio (Bergamo); Sariaf, Faenza (Ravenna); Scam, Modena; Cifa, Caravaggio (Bergamo): formulazione; Sicopa, Pianello Val Tidone (Piacenza): confezionamento; Ciba Geigy, Basilea (Svizzera) e Aigues Vives (Francia); Ligtermoet Chemie Rotterdam (Olanda)	piante ornamentali e floreali	—	—

Sostanza attiva: PENCICURON

Classe tossicologica: III/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Piante ornamentali e floreali in campo e in serra	—	—

IMPRESA BAYER ITALIA S.p.a., Viale Certosa, 126, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Monceren	5721	27- 1-1984	III	Pencicuron puro g 25	Bayer, Garbagnate (Milano) e Filago (Bergamo); Sti - Solfotecnica italiana Torrenieri (Siena) e Cotignola (Ravenna) via S. Francesco; Silia, Aprilia (Latina); Bayer AG, Leverkusen (Ger. Occ.)	piante ornamentali e floreali	—	—

Sostanza attiva: PROPICONAZOLO

Classe tossicologica: III/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Vite	14 giorni	0,5
Pesco	14 giorni	0,05
Albicocco	14 giorni	0,05
Susino	14 giorni	0,05
Ciliegio	14 giorni	0,05
Carciofo	14 giorni	0,05
Melone	14 giorni	0,05
Barbabietola da zucchero	21 giorni	0,05
Avena	28 giorni	0,05
Frumento	28 giorni	0,05
Orzo	28 giorni	0,05
Segala	28 giorni	0,05
Peperone	28 giorni	1
Rosa	—	—
Tappeti erbosi	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA CIBA GEYGY S.p.a., S.S. 233, Km. 20,5, ORIGGIO (VA)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Tilt Combi	5754	27- 1-1984	III	Propiconazolo puro g 1,7 (rapporto isomerico Cis/trans 1,42) Zolfo (esente da selenio) g 58,3	Cifa, Caravaggio (Bergamo); Sariaf, Faenza (Ravenna); Scam, Modena; Schering, Nova Milanese (Milano); Ciba Geigy, Aigues Vives (Francia) e Basilea (Svizzera); Ligtermoet -Chemie - Rotterdam (Olanda)	vite	50	14

Sostanza attiva: TBA

Classe tossicologica: III/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
—	—	—
Diserbante	—	0,05

IMPRESA ROUSSEL-HOECHST AGROVET S.p.a., P.le S. Turr, 5, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Pratobello	5647	28-12-1983	III	Mecoprop puro (sotto forma di sale potassico) g 1,0 TBA puro sotto forma di sale sodico) g 0,12 Azoto (N) g 20, di cui g 14 organico di sintesi da IBDU, g 2,5 ammoniacale, g 1,75 nitrico, g 6,75 ureico, anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua g 4, ossido di pota sio (K_2O) esente da cloro g 8	Cifa, Caravaggio (Bergamo); Silia, Aprilia (Latina); Hoechst Ag, Hoechst-Franco-forte s/Meno (Ger. Occ.) formulazione; Sicopa, Pianello V/Tidone (Piacenza), confezionamento; Hoechst Ag, Hoechst Francoforte s/Meno (Ger. Occ.)	prati ornamentali graminacee	0,1	20

Sostanza attiva: IPRODIONE

Classe tossicologica: III/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Vite	28 giorni	5
Aglio	28 giorni	5
Patata	40 giorni	5
Barbabietola	40 giorni	5
Indivia	21 giorni	0,5
Peperone	21 giorni	0,5
Melanzana	21 giorni	0,5
Fragola	21 giorni	0,5
Lattuga	21 giorni	0,5
Pomodoro	21 giorni	0,5
Pomacee		
Pero	21 giorni	5
Drupacee		
Pesco	40 giorni	5
Albicocco	40 giorni	5
Susino	40 giorni	5
Ciliegio	40 giorni	5
Mandorlo	40 giorni	5
Concia semi frumento ed orzo	—	—
Floreali ed ornamentali	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA RAVIT S.p.a., Via A. Fabro, 2, TORINO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione N.	Registrazione Data	Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Rovral	3771	16- 6-1980 30- 5-1983	III	Iprodione puro g 50	Ravit, Quassolo (Torino) e Paganica (L'Aquila)	*Pomacee:*		
						pero	5	21
						Drupacee:		
						pesco	5	40
						albicocco	5	40
						ciliegio	5	40
						mandorlo	5	40
						susino	5	40
						aglio	5	40
						patata	5	40
						barbabietola	5	40
						vite	5	28
						fragola	0,5	21
						lattuga	0,5	21
						indivia	0,5	21
						pomodoro	0,5	21
						peperone	0,5	21
						melanzana	0,5	21
						Concia delle sementi:		
						frumento	—	—
						orzo	—	—
						floreali ed ornamentali	—	—

IMPRESA ANTIPARASSITARI B.P.D., S.p.a., Via A. Fabro, 2, TORINO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Iprodial	3772	16-6-1980 10-10-1983	III	Iprodione puro g 50	Ravit, Quassolo (Torino) e Paganica (L'Aquila)	vite	5	28
						fragola	0,5	21
						lattuga	0,5	21
						indivia	0,5	21
						peperone	0,5	21
						melanzana	0,5	21
						Pomacee:		
						pero	5	21
						Drupacee:		
						pesco	5	40
						albicocco	5	40
						ciliegio	5	40
						mandorlo	5	40
						susino	5	40
						aglio	5	40
						patata	5	40
						barbabietola	5	40
						floreali ed ornamentali	—	—
						Concia delle sementi:	—	—
						frumento ed orzo	—	—

Sostanza attiva: TRICLOPYR

Classe tossicologica: III/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Riso	30 giorni	0,1
Impiego su aree forestali, decespugliamento e diserbo di aree incolte . .	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SIAPA S.p.a., Via Pontano, 44, NAPOLI

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Nelvek	5789	1-3-1984	III	Triclopyr puro (sotto forma di estere butossiglicolico) g 7,5 MCPA puro (sotto forma di estere butossiglicolico) g 13,5 Propanil puro g 23,0 (contiene cicloesanone)	Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna); Silia, Roma	riso	0,1	30

Sostanza attiva: FLUAZIFOP-BUTIL

Classe tossicologica: II/NT

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Cavoli	30 giorni	0,5
Carciofo	30 giorni	0,5
Lattuga	30 giorni	0,5
Cicoria	30 giorni	0,5
Sedano	30 giorni	0,5
Finocchio	30 giorni	0,5
Cetriolo	30 giorni	0,5
Melone	30 giorni	0,5
Anguria	30 giorni	0,5
Solanacee	30 giorni	0,5
Pisello	30 giorni	0,5
Fagiolo	30 giorni	0,5
Fagiolino	30 giorni	0,5
Fava	30 giorni	0,5
Carota	30 giorni	0,5
Ravanello	30 giorni	0,5
Cipolla	30 giorni	0,5
Barbabietola da zucchero	90 giorni	0,5
Foglie di barbabietola da zucchero	90 giorni	1
Vite	30 giorni	0,1
Fruttiferi	30 giorni	0,1
Patata	50 giorni	0,1
Melo	60 giorni	0,1
Pero	60 giorni	0,1
Pesco	60 giorni	0,1
Ciliegio	60 giorni	0,1
Susino	60 giorni	0,1
Tabacco	60 giorni	0,1
Soja	60 giorni	0,1
Colza	60 giorni	0,1
Girasole	60 giorni	0,1
Trifoglio	60 giorni	0,1
Agrumi:		
Mandarino	60 giorni	0,1
Arancio	60 giorni	0,1
Olivo	60 giorni	0,1
Stoppie di cereali (solo per bonificare il terreno per colture per l'anno successivo)	—	—
Aree incolte	—	—
Floricoltura e serra in pieno campo	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA ICI-SOLPLANT S.p.a., Via Provinciale, 132, CRESPELLANO (BO)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione N.	Registrazione Data	Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Fusilade	5589	5-4-1984	II	Fluazifop-Butil puro g 26 (contiene mesitilene)	Ici, Solplant Crespellano (Bologna); Ici - Plant protection - Yalding Kent (Inghilterra)	Ortaggi	0,5	30
						vite	0,1	30
						fruttiferi	0,1	30
						patata	0,1	50
						soia	0,1	60
						colza	0,1	60
						girasole	0,1	60
						trifoglio	0,1	60
						tabacco	0,1	60
						barbabietole da zucchero	0,5	90

Sostanza attiva: BACILLUS THURINGIENSIS

Classe tossicologica: IV

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Pomacee	3 giorni	—
Cavoli	3 giorni	—
Rapa	3 giorni	—
Ravanello	3 giorni	—
Vite	3 giorni	—
Mais	3 giorni	—
Pioppo	3 giorni	—
Forestali	3 giorni	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA C.R.C., Compagnia di Ricerca Chimica S.p.a., S. GIOVANNI AL NATISONE (UD), PESENALAT, 6

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	*Stabilimento di produzione*	**Colture trattate**	**Residuo (ppm.)**	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Bactucide P	5900	6-4-1984	IV	Bacillus Thuringiensis g 5	C.R.C., S. Giovanni al Natisone (Udine); S. Giovanni al Natisone (Udine); formulazione; Diachem, Albano S. Alessandro (Bergamo): confezionamento	mais pomacee cavoli rape ravanello vite pioppo piante forestali	— — — — — — — —	3 3 3 3 3 3 — —

Sostanza attiva: PROPAMOCARB CLORIDRATO

Classe tossicologica: III/T

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Agrumi	20 giorni	10
Melo	20 giorni	10
Pero	20 giorni	10
Fragola	20 giorni	10
Cavoli	20 giorni	10
Lattuga	20 giorni	10
Cicoria	20 giorni	10
Indivia	20 giorni	10
Radicchio	20 giorni	10
Spinacio	20 giorni	10

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
—	—	—
Bietola da foglia, da costa e rossa	20 giorni	10
Sedano	20 giorni	10
Prezzemolo	20 giorni	10
Basilico	20 giorni	10
Cucurbitacee	20 giorni	10
Solanacee	20 giorni	10
Carota	20 giorni	10
Cipolla	20 giorni	10
Rapa	20 giorni	10
Aglio	20 giorni	10
Porro	20 giorni	10
Tabacco	20 giorni	10
Floreali e ornamentali	—	—
Forestali	—	—
Concia: semi in genere, bulbose da fiore e talee	—	—

Disinfezione: Terreno in pre-post trapianto delle colture ammesse, terricciati e letti di semina; trattamento di semenzai e vivai.

IMPRESA SCHERING S.p.a., Via Mancinelli, 7, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Previcur	5881	27-3-1984	III	Propamocarb-cloridrato puro g 66,5	Schering Nova Milanese (Milano); Schering Ag. Wolfenbuttel (Germ. Occ.)	pomodoro	10	20
						peperone	10	20
						melanzana	10	20
						cocomero	10	20
						melone	10	20
						zucca	10	20
						zucchino	10	20
						cetriolo	10	20
						insalate	10	20
						spinacio	10	20
						bietola da foglie e da costa	10	20
						sedano	10	20
						prezzemolo	10	20
						basilico	10	20
						cavolfiore	10	20
						cavoli	10	20
						carota	10	20
						rapa	10	20
						bietola rossa	10	20
						aglio	10	20
						cipolla	10	20
						porro	10	20
						tabacco	10	20
						fragola	10	20
						concia dei semi in genere	10	20
						melo	10	20
						pero	10	20
						agrumi	10	20
						piante forestali	—	—
						floreali ed ornamentali	—	—

Sostanza attiva: SETOSSIDIM

Classe tossicologica: III/T

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Carciofo	—	0,5 (p.a. + metaboliti calcolati come p.a.)
Fragola	—	»
Insalata	—	»
Spinaci	—	»
Bietola da foglia e da costa	—	»
Finocchio	—	»
Sedano	—	»
Prezzemolo	—	»
Cucurbitacee	—	»
Solanacee	—	»
Fava	—	»
Fagiolo	—	»
Pisello	—	»
Fagiolino	—	»
Carota	—	»
Bietola rossa	—	»
Ravanello	—	»
Aglio	—	»
Cipolla	—	»
Porro	—	»
Patata	—	»
Cavolo	—	»
Girasole	—	»
Soja	—	»
Colza	—	»
Medica	—	»
Trifoglio	—	»
Favino	—	»
Barbabietola da foraggio	—	»
Barbabietola da zucchero	—	»
Tabacco	—	»
Floreali ed ornamentali	—	—
Vivai	—	—

Impresa SCHERING S.p.a., Via Mancinelli, 7, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Fervinal	5892	5-4-1984	III	Setossidim puro g 20 (contiene xilolo)	Schering Nova Milanese (Milano); Schering Ag. Wolfenbuttel (Germ. Occ.)	Orticole ed industriali « non graminacee »	0,5 (*)	—
						floreali ed ornamentali	—	—
						vivai forestali	—	—

(*) (p.a. + metaboliti calcolati come p.a.).

Sostanza attiva: GUAZATINA

Classe tossicologica: II/b

Impiego	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Concia semi di cereali destinati alla semina	—	0,1

IMPRESA A.P.A., Antiparassitari per Agricoltura S.p.a., Viale del Lavoro 10/B, ROVIGO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Impiego	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Fanocline	5831	6-4-1984	II	Guazatina pura g 30	Ici-Solplant Crespellano (Bologna); Amonn Fitochimica Bolzano	concia delle sementi di cereali	0,1	—

Sostanza attiva: EPTENOFOS

Classe tossicologica: II/a

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Cavolfiore	3 giorni	0,1
Lattuga	3 giorni	0,1
Spinacio	3 giorni	0,1
Cetriolo	3 giorni	0,1
Pomodoro	3 giorni	0,1
Peperone	3 giorni	0,1
Cavolo rapa	3 giorni	0,1
Carota	3 giorni	0,1
Fagiolo	3 giorni	0,1
Pisello	3 giorni	0,1
Fava	3 giorni	0,1
Barbabietola da zucchero	3 giorni	0,1
Frumento	7 giorni	0,1
Orzo	3 giorni	0,1
Melo	3 giorni	0,5
Pesco	3 giorni	0,5
Susino	3 giorni	0,5
Amarena	3 giorni	0,5
Tabacco	3 giorni	0,5
Fragola	3 giorni	0,2
Cavolo da foglia e verza	3 giorni	0,2
Floreali ed ornamentali	—	—

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI

IMPRESA ROUSSEL HOECHST AGROVET. S.p.a., P.le S. Turr, 5, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Hosta Quick	5860	6- 4-1984	II	Eptenofos puro g 50 (contiene xilolo)	Cifa, Caravaggio (Bergamo); Silia, Roma; Hoechst Ag, Francoforte (Germ. Occ.); Marsiglia (Francia)	melo	0,5	3
						Drupacee:		
						pesco	0,5	3
						susino	0,5	3
						amarena	0,5	3
						cavolo da foglia	0,2	3
						cavolo verza	0,2	3
						cavolfiore	0,1	3
						lattuga	0,1	3
						spinacio	0,1	3
						cetriolo	0,1	3
						pomodoro	0,1	3
						peperone	0,1	3
						fagiolo	0,1	3
						pisello	0,1	3
						fava	0,1	3
						cavolo rapa	0,1	3
						carota	0,1	3
						fragole	0,2	3
						barbabietola da zucchero	0,1	3
						frumento	0,1	7
						orzo	0,1	3
						tabacco	0,5	3
						floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra	—	—

Sostanza attiva: FENPROPIMORF

Classe tossicologica: IV

Colture ammesse	Intervallo di sicurezza	Residui (ppm.)
Frumento	35 giorni	0,5
Orzo	35 giorni	0,5
Cereali minori	35 giorni	0,5

Metodi di analisi per formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA BASF AGRITALIA S.p.a., Via M. Bandello, 6, MILANO

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione	Colture trattate	Residuo (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
	N.	Data						
Corbel	5898	6- 4-1984	III	Fenpropimorf puro g 79,5 (contiene cicloesanone)	Basf-Aktiengesell Schaft-ludwigshafen, Rhein (Germ. Federale)	frumento	0,5	35
						orzo	0,5	35
						segale	0,5	35
						avena		

(2504)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione dell'elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984. (Ordinanza n. 237/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984;

Rilevato che da più approfonditi accertamenti è risultato che altri comuni sono stati danneggiati dagli eventi sismici, oltre quelli indicati nell'elenco allegato all'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984;

Ravvisata la necessità di estendere a tali comuni i benefici previsti dalla richiamata ordinanza;

Sentite le regioni interessate;

Acquisito nella seduta del 15 maggio 1984, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'elenco allegato all'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 è integrato dai seguenti comuni:

Frosinone:
Acquafondata
Belmonte Castello
Broccostella
Campoli Appennino
Casalvieri
Castelliri
Monte S. Giovanni Campano
Pignataro Interamna
Pontecorvo
Posta Fibreno
Roccadarce
S. Ambrogio sul Garigliano
S. Apollinare
Sora
Terelle
Viticuso

Isernia:
Longano

L'Aquila:
Bisegna
Introdacqua
Cocullo
Pettorano sul Gizio
Prezza
Raiano
Scanno
Villalago

Caserta:
Caiazzo
Ciorlano
Gallo
Pietramelara
Pratella
Riardo
Roccaromana
Vitulazio

Chieti:
Taranta Peligna

Pescara:
Letto Manoppello
S. Valentino in Abruzzo Citeriore

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3044)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Guiglia, Codigoro e Cervia

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1983, n. 7447 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 8 febbraio 1984, n. 1372/966), è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei « Sassi di Rocca Malatina » sita nel comune di Guiglia (Modena).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1984, n. 155 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 6 marzo 1984, n. 2249/1679), sono state dichiarate di notevole interesse pubblico la zona del Biotopo di Cannevié, Valle Porticino, Torre di Volano e Foce del Volano in comune di Codigoro (Ferrara).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1984, n. 154 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto 22 febbraio 1984, n. 1981/1421) sono state dichiarate di notevole interesse pubblico le zone del centro storico, Porto Canale, Saline e Pineta di Pinarella site nel comune di Cervia (Ravenna).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2988)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 10 maggio 1984, n. 1/13/2/766, il decreto prefettizio 11 febbraio 1935, n. 11419/4181, con il quale il cognome del sig. Milan Bukavec di Martino, nato a Trieste il 31 ottobre 1906, venne ridotto nella forma italiana di « Bucavelli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 12 marzo 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, signor Vojko Bucavelli, nato a Trieste il 3 luglio 1946, residente a Trieste - Prosecco n. 366, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bukavec ». Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Bucavelli » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Anna Jossart, nata a Berchem (Belgio) il 2 dicembre 1955. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(2700)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige alla circolare 17 novembre 1982, n. 5346/IX: « Rimborso di somme indebitamente pagate per diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo e diritti erariali ». (Circolare pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 151 del 2 giugno 1984).

Nella circolare citata in epigrafe dove è scritto: « ... art. 7 del T.U.L.D. ... », leggasi: « ... art. 74 del T.U.L.D. ... ».

(3033)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di cento allievi ufficiali piloti di complemento

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: norme sullo stato giuridico degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556: nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824: norme sul trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: nuove norme per il servizio di leva;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983: nuovi titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

c) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

d) siano dotati della idoneità fisio-psico-attitudinale per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3);

e) non abbiano completato, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

f) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

g) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficienti attitudini militari ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate dello Stato;

h) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare;

i) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio preso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, di ragioniere e perito commerciale, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta da bollo da L. 3.000, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate, le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza, di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato;

di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficienti attitudini militari ovvero per deficienze psico-fisiologiche, ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate dello Stato;

il titolo di studio posseduto;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere, dopo il loro congedamento gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

I candidati, se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da un altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovranno essere allegate due fotografie — senza copricato — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio, di cui alla lettera *i*) dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi e i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati, in regola con le norme sul bollo.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare e scheda matricolare verde mod. D.M. 0504, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio per non aver subito visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato. Coloro che siano stati incorporati per svolgere il servizio di leva dovranno presentare copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare e non del foglio di congedo (per i sottufficiali o militari di truppa);

5) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui allegato 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito dal precedente art. 3.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psico-fisiologica e a prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psicologici saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psico-fisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 5 ottobre 1984 non avranno la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psico-fisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psicofisiologica e le prove attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno, gratuitamente, di alloggio, dei servizi vari e di vitto, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella vestiario elenco «B» n. 2 edizione 1981, limitatamente ai capi in uso nel periodo stagionale in cui si svolge il concorso, da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psico-fisiologica e delle prove attitudinali, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Durante le predette prove ed all'atto dell'ammissione al corso, i concorrenti dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Ai partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti e per il luogo di residenza o domicilio dichiarato nelle domande.

Ai concorrenti in servizio militare verranno rimborsate le sole spese di viaggio andata e ritorno.

Gli accertamenti psico-fisiologici e le prove attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità psico-fisiologica ed attitudinale, verrà graduata in tre categorie:

1) ottimo;
2) buono;
3) sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale, per al parte psico-fisiologica, indicherà un punteggio come segue:

ottimo: da 11 a 15 punti;
buono: da 6 a 10 punti;
sufficiente: da 1 a 5 punti.

Una apposita commissione, per la parte attitudinale, per ciascuna di dette categorie, indicherà un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi; pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 3 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

c) fino a 2 punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera i), del presente bando, dovranno altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

I vincitori del concorso, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento, assumendo una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di incorporamento.

Essi saranno convocati presso l'Accademia aeronautica, presumibilmente in due scaglioni secondo modalità e sotto le date stabilite dall'Accademia stessa.

Gli stessi seguiranno il corso previsto per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano che si svolgerà in parte presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare ed in parte presso l'Accademia aeronautica.

Dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi, saranno promossi avieri scelti.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni saranno dimessi dal corso ed adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato gli esami previsti conseguiranno il brevetto di pilota d'aeroplano, saranno promossi al grado di sergente ed inviati alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Tali corsi saranno svolti secondo modalità stabilite dagli organi competenti.

Gli allievi che per motivi non abbiano potuto sostenere tutti o in parte degli esami finali nella sessione unica, saranno ammessi ad una sessione straordinaria.

Gli allievi che non supereranno gli esami saranno dimessi dal corso e adempiranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito agli esami o siano stati giudicati non idonei ad assumere le funzioni del grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina di pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola dove si sta svolgendo il corso, ha facoltà di dimettere dal corso gli allievi che per ragioni fisiche e per deficiente attitudine militare o professionale o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per macanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare ed ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento, che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato, hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000, per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione. Agli ufficiali ammessi al trattenimento non viene corrisposto alcun premio.

Dopo il collocamento in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e l'addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Le domande di militari di truppa in servizio di leva — che aspirano ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 — dovranno stante il termine perentorio dell'inoltro, essere inviate direttamente al comando Accademia aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

I militari in servizio di leva, dovranno precisare nella domanda la data di inizio del servizio di leva, comprovata da una dichiarazione rilasciata dal comando di appartenenza.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio al corso.

I militari che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Art. 14.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 39 della legge 31 maggio 1975, n. 191, il tempo trascorso presso l'Accademia e le scuole di volo non è computabile nella ferma di leva.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1984
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 394

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata
in carta bollata da L. 3.000)

Al comando dell'Accademia aeronautica
Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (NAPOLI)

Il sottoscritto cognome (in stampatello) e nome (1) . . nato a . . . il . . domiciliato a (2) . . (provincia di . .) codice postale . . in via . . n. . . tel. . appartenente al distretto militare di . . chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento.

Il sottoscritto accetta senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;

essere celibe, o ammogliato, o vedovo con o senza prole;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi (4);

essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto o scuola di . via . . nell'anno . .;

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psico-fisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate o Corpi armati dello Stato;

essere nella seguente posizione militare (5) . .;

di non essere stato riformato alla visita medica di leva;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . .

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . .;
2) . .;
3) . .

Allega, inoltre, due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto e la scheda anagrafica completa dei dati richiesti (allegato 4).

Data, . .

Firma

Visto per l'autenticità della firma (7)

(Se il candidato è minorenne)
Firme leggibili dei due genitori (6)

Visto per l'autenticità delle firme (7)

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del candidato non corrisponda a quella del candidato stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, in caso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se il candidato non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o rinvio, specificandone il motivo.

I militari dovranno impegnarsi anche essi, a compiere una ferma di cinque anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio e la data d'inizio del servizio militare, comprovato da una dichiarazione rilasciata dal comando stesso.

Dovranno altresì indicare le eventuali successive variazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva, dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

(6) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Avvertenze

Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata e rilasciata dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno millenovecento . . . . . . addì . . . . del mese di . . . . . . si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto i signori / il signor (1) . . . . . . del minore (2) . . . . i predetti / il predetto . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinché questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

Il dichiarante / I dichiaranti . . . .

Il sindaco . . . . . .

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N. B. — L'assenso di uno solo dei due genitori è valido purché esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge; di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenso convalidato dal sindaco.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISICI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA - RUOLO NAVIGANTI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobili in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di quattro o più denti;

disturbi della parola anche lieve (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì essere rinviati dall'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 4

SCHEDA ANAGRAFICA
DA SPEDIRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
(compilare a stampatello)

Cognome . . . . .
Nome . . . .
Luogo di nascita . . . .
Data di nascita . . . .
Luogo di residenza . . . . .
Indirizzo per ricevere le comunicazioni .
. Telefono n. . . Prefisso .
Titolo di studio . . . . . .
Posizione militare .
Indirizzo militare . . . . . .

Firma del candidato
. . . . .

Lato da compilare a cura dell'ufficio concorsi

N. di pratica .
Cognome .
Nome . .

Esito visita psico-fisiologica | O | | B | | S | punti . . .

Esito prove attitudinali | O | | B | | S | punti . . .

Esito concorso: posto . punteggio . . . .

(2928)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a due posti di consigliere nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 aprile 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 marzo 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende necessario stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982 emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, nel quale è stabilito, tra gli altri, il programma di esame del concorso per la nomina a consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e dell'indisponibilità delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per la regione Valle d'Aosta.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego, dovranno permanere presso l'intendenza di finanza di Aosta per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso Università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a cui favore legge speciali prevedono deroghe, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso l'intendenza di finanza di Aosta;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono, altresì, dichiarare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza di Aosta mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea originale, siano a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che abbiano dichiarato di appartenere alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà integrata da un docente di lingua francese a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere le prove in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende *inoltre*:

diritto penale (parte generale);
diritto processuale civile e penale;
contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

Per i candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in italiano e la versione avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Art. 11.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 31 luglio 1984* (*).

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Aosta presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

(*) Così come modificato con decreto ministeriale 30 maggio 1984.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati consiglieri in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VII qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1984
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 333

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . nato il .
a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per la regione Valle d'Aosta.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso l'intendenza di finanza di Aosta.

(1) . . . .
(2) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(2) Indicare se si intende sostenere la prova d'esame in lingua francese.

(3007)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una Università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in astronomia, fisica o scienze dell'informazione rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea rilasciata da una facoltà di ingegneria.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

(3006)

Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, a tre posti di ragioniere nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per esami, a tre posti di ragioniere nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine, il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983, alla pagina 8433, avranno luogo presso la sede dell'Università degli studi di Udine, via Antonini n. 8, con il seguente calendario:

prima prova scritta: giorno 26 giugno 1984, con inizio ore 9;
seconda prova scritta: giorno 27 giugno 1984, con inizio ore 9.

(3035)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*